



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

II TRIBUNALE DI CATANIA

Seconda Sezione Civile - Lavoro

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

SENTENZA *ex art. 281 sexies c.p.c.*

nella causa civile iscritta al N. 83 [REDACTED] R.G., avente ad oggetto: pensione invalidità civile -

PROMOSSA DA

[REDACTED], con il patrocinio dell'Avv.to STISSI LUIGI, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in Indirizzo Telematico

RICORRENTE

CONTRO

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, con il Patrocinio dell'Avv.to, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in

RESISTENTE/I

All'udienza di discussione, le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, all'esito della Camera di Consiglio, viene decisa con la pronuncia del presente provvedimento ex art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE





Parte ricorrente, titolare di pensione di invalidità civile riconosciuta con decreto prefettizio n. del 26. [REDACTED], in atti, ha adito la presente sede per accertare la illegittimità delle trattenute operate dall'INPS, per l'anno [REDACTED] per ritenuto superamento dei limiti di reddito.

L'INPS, nonostante ritualmente intimato, non si è costituito e di esso va quindi dichiarata la contumacia.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Parte ricorrente ha dimostrato di essere titolare della pensione di invalidità civile, nonché di aver subito le ritenute operate unilateralmente dall'INPS per tutto l'anno [REDACTED] anno durante il quale, pertanto, nessuna prestazione è stata di fatto erogata in favore della ricorrente, per ritenuto superamento dei limiti reddituali.

Dalle certificazioni prodotte dalla parte attrice e rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, tuttavia, i limiti di reddito previsti per la provvidenza in questione risultano rispettati.

Di talché, in assenza di ogni contrario elemento, che nella specie non è stato neppure prospettato, avendo l'INPS ritenuto di rimanere contumace, va ritenuta fondata la richiesta della parte per la condanna dell'INPS agli importi dovuti per l'anno [REDACTED] come documentalmente determinabili e correttamente quantificate in ricorso.

Le spese seguono la soccombenza ex art 91 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:

ACCOGLIE il ricorso;

CONDANNA l'INPS al pagamento, in favore della parte ricorrente, di € [REDACTED], oltre accessori, come per legge;

CONDANNA l'INPS al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente-opponente, [REDACTED]

